

Buone prassi 2019 per la CTU in materia di conflitto e protezione giudiziaria dei minori (Tribunale di Torino)

Di seguito il Protocollo d'intesa del 2 ottobre 2019 sulle buone prassi per la [consulenza tecnica d'ufficio](#) in materia di conflitto e protezione giudiziaria dei [minori](#) condivise, tra l'altro, tra Tribunale di Torino e Ordine degli Avvocati di Torino.

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLE BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
IN MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE E PROTEZIONE GIUDIZIARIA DEI MINORI**

CONDIVISE TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL PIEMONTE

PREMESSA

Il presente documento è frutto del lavoro sinergico ed interdisciplinare tra le molteplici figure professionali che, a diverso titolo, intervengono e operano nella gestione del conflitto familiare: magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, con lo scopo di fornire buone prassi per la Consulenza Tecnica in materia di affidamento e collocazione dei figli nei procedimenti di separazione e/o divorzio, nei procedimenti a tutela dei minori quali quelli ex art. 337 ter c.c., di limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale, di affidamento avanti al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni, di adottabilità e di adozione avanti al Tribunale per i Minorenni.

L'aumento crescente del livello di disagio personale, di conflittualità nelle coppie genitoriali, con il conseguente aumento della sofferenza dei minori, specie di quelli che crescono in contesti ove si agisce la violenza fisica o psicologica, unito al susseguirsi di riforme che hanno ridisegnato il quadro normativo della materia, rende opportuno fornire agli operatori e agli esperti, chiamati a valutare le condizioni per la cura dei figli, uno strumento di lavoro che garantisca il rispetto di linee guida di carattere concettuale, metodologico e deontologico nell'ambito della funzione consulenziale, anche allo scopo di garantire omogeneità e uniformità di approccio e di valutazione.

Si sottolinea inoltre che la Consulenza Tecnica presenta specifici profili di complessità poiché, in una cornice strettamente giuridica, si esplica con strumenti clinici e valutativi, intervenendo in materie, come i diritti inviolabili delle persone e i diritti relazionali nei contesti familiari, i cui contenuti emotivi possono condizionare, anche inconsapevolmente, i soggetti coinvolti (giudici, avvocati ed esperti).

Il protocollo qui proposto recepisce le disposizioni contemplate dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea di Nizza del 2000, dal Regolamento Europeo n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), dalla Convenzione di Istanbul, ratificata con legge del 19 giugno 2013.

1. Quando è utile o necessario disporre una CTU

Nelle procedure giudiziali nelle quali sia richiesto all'Autorità Giudiziaria di decidere sulla miglior condizione di affidamento dei minori e/o sulla loro collocazione e/o sulla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, affidamento, sull'adottabilità e sull'adozione e non sia possibile desumere elementi sufficienti di valutazione dalle risultanze agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, il Giudice valuterà la necessità di farsi assistere da uno o più consulenti di specifica competenza tecnica.

Il Giudice dovrà motivare adeguatamente la sua decisione anche in senso negativo (artt. 61 e 191 c.p.c., 183, comma 7, c.p.c.; si veda anche Cassazione n. 5264 del 2012) al fine di consentire alle parti l'espletamento di un diritto di difesa pieno e informato.

In particolare appare opportuno, compatibilmente con le finalità di ciascuna procedura e ove le risultanze offerte dai Servizi non siano esaustive o appaiano contraddittorie, disporre una CTU nei seguenti casi:

1. in presenza di situazioni familiari descritte dalle parti in termini fortemente divergenti, allegando l'altrui inadeguatezza genitoriale e/o educativa o in presenza di conflittualità gravi e strutturate;
2. conflittualità molto elevata agita anche alla presenza dei figli (violenza assistita);
3. violenze e maltrattamenti;
4. dipendenze in tutte le loro forme ed incidenti sui compiti genitoriali;
5. problemi psichici o gravi disagi psicologici;
6. abbandono o trascuratezza grave da parte di un genitore;

7. mancanza o grave limitazione di rapporti tra il minore ed uno dei suoi genitori e/o tra il minore e la sua famiglia allargata;
8. comportamenti disfunzionali dei genitori, in contrasto con il principio di bigenitorialità.

Infine, si specifica che la Consulenza Tecnica di Ufficio è un percorso di valutazione e non è un percorso terapeutico, né di sostegno o di mediazione. Per tale motivo i tempi richiesti e concessi al CTU non potranno essere dilatati per finalità diverse. Ciò non esclude che in corso di CTU possa esserci un'evoluzione dei singoli e delle relazioni, di cui si terrà conto nella valutazione.

2. Designazione del CTU e tenuta degli Albi

Il Giudice, sulla base del quesito peritale e a garanzia della qualità dell'indagine, designa il consulente tecnico, attingendo, salvo motivate esigenze eccezionali, tra gli esperti iscritti in Albi speciali tenuti presso gli Uffici Giudiziari. Pur nella salvaguardia dell'autonomia, dell'indipendenza e della discrezionalità del Giudice, nel nominare un consulente esterno è auspicabile che questo sia iscritto all'Albo di cui sopra e venga rispettato quanto disposto dall'art. 23 disp. att. c.p.c.

L'elenco dei CTU, reperibile presso le cancellerie del Tribunale, dovrà indicare il percorso di studio, il profilo professionale, le specializzazioni nonché le precedenti esperienze.

Le consulenze di parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato dovranno essere equamente distribuite fra i CTU, in modo da non superare per ciascun Consulente il 10% degli incarichi ricevuti nell'anno.

Al fine di permettere a giovani professionisti di sperimentare un percorso peritale, si auspica che i CTU più competenti sulla base dell'esperienza maturata, dei titoli e dell'aggiornamento scientifico documentato, accolgano i neo iscritti per un opportuno periodo di affiancamento, prima della loro nomina quali esperti del Giudice.

3. La responsabilità etico-professionale dell'esperto

L'incarico consulenziale può essere accettato solo dall'esperto che abbia una comprovata formazione clinica e forense, nonché una competenza nella materia oggetto della valutazione. Il CTU non deve accettare l'incarico quando è chiamato ad offrire prestazioni consulenziali su argomenti e in materia in cui non sia preparato.

Gli esperti iscritti agli Albi dei CTU e dei Periti sono, a tal fine, tenuti ad un costante aggiornamento scientifico.

L'esperto risponde responsabilmente dei pareri forniti in ambito giuridico, che possono incidere in modo significativo sulla vita affettiva, familiare e sociale delle persone coinvolte.

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, l'esperto deve astenersi dal proporre il ricorso a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrino nel campo di applicazione della convenzione.

4. L'autonomia professionale del CTU

Nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, i CTP, gli operatori dei Servizi e i periziandi, il CTU mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, in un confronto con i CTP rispettoso del contraddittorio (art. 111 Cost.).

Il CTU, alla luce degli atti e dei documenti di causa, che vanno preventivamente conosciuti, concorda con i CTP la metodologia, le tecniche e i test da somministrare, che devono essere, in ogni caso, riconosciuti dalla comunità scientifica, sempre nel rispetto dell'oggetto della valutazione su cui è chiamato a rispondere. Tutti gli esperti sono tenuti a fornire adeguata motivazione dei criteri di inferenza adottati.

Laddove un CTP chieda al CTU di acquisire, nel corso delle operazioni peritali, documenti o prove non ancora presenti nel fascicolo, questi saranno ammessi se il CTU li riterrà di rilevanza clinica ai fini della risposta al quesito, previa instaurazione del contraddittorio sul documento, dandone informazione all'altro CTP o, in mancanza, all'avvocato.

Qualora venisse eccepita l'inammissibilità e/o l'illiceità della prova proposta, il CTU si rivolgerà al Giudice ex art 92 disp. art. c.p.c., esplicitandone la rilevanza ai fini della risposta al quesito.

Il CTU deve audio-registrare gli incontri peritali con tutti i soggetti sentiti in Consulenza. Il CTP ne ha la facoltà. Il CTU deve, altresì, videoregistrare gli incontri coi minori. Il CTU è tenuto a conservare il materiale formato nella Consulenza per almeno 5 anni. Le registrazioni, fermo quanto previsto sub.7, saranno depositate se ne verrà disposta l'acquisizione dal Giudice.

5. Il consulente tecnico di parte (CTP)

Il CTP deve avere formazione clinica e forense ed ha obbligo di formazione continua.

Il CTP mantiene la propria autonomia concettuale e professionale rispetto al proprio cliente ed all'avvocato. Il CTP non può essere il terapeuta della parte, né può essere, o essere stato, il terapeuta del minore o della coppia genitoriale. L'operato del CTP consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati; consiste altresì nell'aiutare la parte assistita e l'avvocato a comprendere la terminologia e i concetti tecnico-scientifici utilizzati durante la Consulenza; garantisce il supporto necessario alla parte – e al suo avvocato – affinché possano comprendere le risultanze contenute nella relazione peritale. Nel rapporto con la parte, il CTP, valutate previamente le condizioni cliniche specifiche del caso, si adopera attivamente, quando ritenuto possibile e opportuno, per aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto, al fine di favorire la collaborazione e la comunicazione tra i soggetti in causa.

Il CTP propone, *in itinere*, approfondimenti tecnici; si adopera perché vengano utilizzati strumenti tecnici accreditati e coerenti col quesito, verifica la corretta applicazione della metodologia peritale e delle corrette procedure, offre il suo contributo clinico alla lettura delle evidenze raccolte.

Il CTP valuta l'elaborato peritale sul versante metodologico e clinico; motiva il proprio accordo o il proprio dissenso dalla valutazione e dalle conclusioni peritali. In questo secondo caso, propone una diversa valutazione, motivandola.

Possono partecipare alle operazioni peritali solo i CTP formalmente incaricati e in numero non superiore a quello dei consulenti nominati dal Giudice (art. 225 c.p.p.).

Il CTP (ovvero i soli legali delle parti costituite, qualora non siano stati nominati CTP, ed il Pubblico Ministero e, nelle procedure di adottabilità, anche il Tutore, qualora non abbia nominato un proprio CTP) riceve via PEC dal CTU la relazione di cui all'art. 195, III comma, c.p.c.. Il CTP (ovvero i soli legali delle parti costituite, qualora non siano stati nominati CTP, il Pubblico Ministero e, nelle procedure di adottabilità, anche il Tutore, qualora non abbia nominato un proprio CTP), nel termine concesso, trasmetterà al CTU le proprie osservazioni.

Qualora il CTP intervenisse o venisse sostituito da altro CTP a lavori peritali già iniziati, non potrà chiedere di ripetere le attività peritali già svolte.

Il CTP non può incontrare il minore, ma è tenuto, pur nella rappresentanza della parte, a salvaguardare il benessere psicofisico del minore stesso.

6. Incompatibilità

Il CTU non accetta l'incarico qualora vi sia un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con le parti direttamente coinvolte, pena la sua ricasazione. Del pari, l'esperto nominato deve astenersi dall'accettazione dell'incarico, o dalla sua prosecuzione, anche quando dovesse emergere, durante l'approfondimento della situazione a lui sottoposta, che un professionista con cui egli divide stabilmente gli spazi di lavoro abbia già contribuito e/o conosciuto il medesimo caso.

L'esperto deve inoltre astenersi dall'assumere l'incarico qualora svolga, o abbia avuto, un rapporto professionale o personale nei confronti del minore, di una delle parti o della coppia. Durante l'espletamento delle indagini peritali egli non può accettare di avere rapporti professionali con alcuna delle parti coinvolte nella valutazione.

7. Il quesito e gli altri provvedimenti del Giudice

Nell'ordinanza con la quale ammette la CTU, il Giudice deve formulare il quesito e indicare i riferimenti identificativi del CTU nominato.

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, il Giudice, acquisito il consenso del CTU ad assumere l'incarico, opera come segue:

- a. assegna al CTU il quesito. Il CTU, qualora nel corso del procedimento dovesse ravvisarne la necessità, si adopererà per segnalare al Giudice chiarimenti e/o integrazioni al quesito, in modo da poter rispondere correttamente ed esaurientemente;
- b. invita il CTU a indicare la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali, nel rispetto delle esigenze di celerità proprie della materia e del contraddittorio. Nel caso in cui il CTU non sia in grado di fissare nell'immediatezza la data di inizio delle operazioni peritali, il Giudice lo invita a darne comunicazione formale, senza ritardo, mediante comunicazione via pec ai CTP già nominati e/o alle parti costituite e al Giudice per conoscenza;
- c. autorizza il CTU, se richiesto e ove necessario, ad avvalersi di un ausiliario di propria fiducia al quale affidare la somministrazione dei test diagnostici o l'espletamento di adempimenti per i quali egli valuti l'opportunità di essere adjuvato da altro esperto; detto professionista dovrà avere formazione specialistica nel settore d'indagine per cui è chiamato e sarà tenuto a produrre il proprio *curriculum* professionale, ove richiesto dalle parti. In questi casi, il CTU e i difensori potranno richiedere di sentire anche gli ausiliari in sede di disamina finale;
- d. autorizza il CTU ad assumere informazioni presso terzi e ad acquisire documentazione anche presso strutture pubbliche o private, purché pertinenti con l'approfondimento da compiere (art. 194 ultimo comma c.p.c.) e nel rispetto del contraddittorio;

e. dispone che il CTU trasmetta – nel rigoroso rispetto dei termini concessi – la relazione, unitamente al materiale integrale relativo agli accertamenti espletati - ivi comprese le audiovideoregistrazioni degli incontri con i minori - ai consulenti nominati - dalle parti (ovvero ai soli legali delle parti costituite, qualora non siano stati nominati CTP, ed al Pubblico Ministero e, nelle procedure di adottabilità, anche al Tutore, qualora non abbia nominato un proprio CTP), assegnando loro un congruo termine per eventuali note di osservazione che si propone essere:

- non meno di 15 giorni per le osservazioni dei CTP e/o delle parti alla relazione del CTU;
- ulteriori 15 giorni al CTU per rispondere alle osservazioni dei CTP o delle parti, curando che pari termine di 15 giorni vi sia tra il deposito dell'elaborato finale e l'udienza di disamina dello stesso.

I termini di cui sopra, che cadano nel periodo della sospensione feriale, in conformità a quanto previsto dalla Cass. Civ. 18552/2018, rimangono parimenti sospesi, fatti salvi i procedimenti di adottabilità presso il Tribunale per i Minorenni;

f. evidenzia al CTU l'importanza, nel rispetto delle regole del processo, dell'osservanza del termine concesso per il deposito dell'elaborato peritale, avvisandolo della necessità di richiedere al Giudice eventuali proroghe con istanza scritta e motivata, da depositare obbligatoriamente prima della scadenza del primo termine concesso per il deposito della relazione; il Giudice può chiedere, al fine della valutazione della necessità di proroga, un'anticipazione della perizia.

I tempi per la redazione della Consulenza Tecnica devono essere contenuti in quelli strettamente necessari per fornire al Giudice le informazioni utili ad assumere le decisioni su cui è stato chiamato a pronunciarsi.

In ogni caso, qualora nel corso delle operazioni peritali insorgano contrasti sui poteri e le attività del CTU, il Giudice li risolverà, sentite le parti, all'udienza fissata ex art. 92 disp att. c.p.c.;

g. quantifica l'acconto del compenso al CTU in misura non inferiore al 50% dell'importo della liquidazione stimato, che pone in via provvisoria a carico solidale delle parti, o a carico di una di esse, e ribadisce, nel decreto di liquidazione, la solidarietà nella liquidazione del compenso. L'acconto dovrà essere consegnato al CTU in occasione del primo incontro peritale.

8. Consegna al CTU di atti e documenti del processo

Laddove il CTU non abbia accesso diretto al fascicolo informatico del Tribunale, i difensori potranno inviargli via mail copia integrale dei loro atti processuali, corredati dai rispettivi documenti prodotti, mettendo obbligatoriamente in copia l'avvocato di controparte, e ciò al fine di verificare il

corretto e completo invio del materiale di causa. Le eventuali prove che, all'inizio delle operazioni peritali, risultassero non depositate tramite PCT, dovranno essere ritirate dal CTU unicamente in cancelleria.

9. Consulenza peritale collegiale e/o nomina di ausiliari

Il Giudice valuterà, a seconda degli argomenti da indagare e quando l'accertamento consulenziale si riveli di particolare complessità, se disporre CTU collegiale – nella quale gli esperti nominati svolgeranno la loro funzione sulla base della rispettiva professionalità – nominando gli esperti negli ambiti interessati dall'approfondimento. Nel caso venga disposto dal Giudice un accertamento con l'indicazione di più professionisti, anche se nominati in tempi diversi, gli stessi dovranno collaborare in modo sinergico per la risposta al/ai quesiti.

Qualora il CTU ravvisi la necessità di essere affiancato da altra e diversa figura professionale in qualità di ausiliario, e/o da uno o più professionisti con competenze integrative della propria, è tenuto a chiedere tempestivamente al Giudice l'autorizzazione a valersi di un ausiliario o a chiedere, nel caso di professionista con competenze integrative la propria, un incarico collegiale.

Pari facoltà è riconosciuta alle parti del processo.

10. Primo incontro consulenziale

Il CTU, nel primo incontro di Consulenza, concorda con i CTP la metodologia delle operazioni peritali e un primo calendario di incontri. Si confronta coi CTP in merito agli atti processuali e ne verifica la completezza.

L'esperto, nel primo incontro con i periziandi, li informa sulle finalità della CTU, chiarendo che si tratta di un percorso di valutazione e spiega che non si tratta di un percorso terapeutico, né di sostegno, né di mediazione.

L'esperto dovrà quindi fornire alle parti informazioni circa la metodologia impiegata, le procedure che verranno adottate e i limiti del segreto professionale che gli derivano dallo svolgimento della Consulenza Tecnica. Al fine di fornire alle parti ogni utile informazione, al primo incontro consulenziale è opportuno convocare solo i genitori senza la presenza del minore.

11. L'ascolto del minore

Il CTU dovrà considerare l'eventuale effettuazione di indagini sul minore, disposte in altri procedimenti, e dovrà confrontarsi con le altre figure professionali, che hanno in carico il minore, tenendo altresì conto di un eventuale percorso terapeutico in atto, fermo restando che l'introduzione dell'indagine peritale non comporta di per sé la sospensione o il differimento del percorso di sostegno del minore. Qualora, al fine di evitare sovrapposizioni nel tempo dell'ascolto, si optasse per un differimento o una sospensione del percorso di sostegno, ne verrà informata l'Autorità Giudiziaria.

Il CTU dovrà attivare un confronto con gli operatori che hanno in carico la situazione e con il curatore speciale del minore, qualora presente, al fine di valutare lo stato psicofisico del minore e procedere con la dovuta cautela e attenzione al suo ascolto.

Il CTU esplicherà al minore il contesto e le finalità del colloquio, tenendo conto della sua età e della sua capacità di discernimento e comprensione e avrà cura di chiarire al minore che le decisioni che saranno prese dal Giudice, e che lo riguarderanno, terranno conto anche di quanto da lui dichiarato, unitamente agli altri elementi raccolti, ma che non necessariamente egli potrà essere accontentato nelle sue richieste, e ciò per non ingenerare in lui aspettative e al contempo per sgravarlo da responsabilità e sensi di colpa.

Il CTU ascolta il minore in assenza dei CTP. E' sempre tenuto alla audiovideoregistrazione degli incontri: le audiovideoregistrazioni hanno la funzione di documentare l'osservazione del minore nei suoi aspetti verbali e non verbali, quando è da solo con il CTU e, quando essi sono presenti, la relazione con gli adulti di riferimento. Le audiovideoregistrazioni degli incontri a cui è presente il minore dovranno essere, di volta in volta, rilasciate ai CTP per consentire ai consulenti di parte lo studio del materiale e la discussione clinica tra consulenti.

Il CTU, che procede all'ascolto del minore senza la presenza dei CTP, avrà comunque cura di raccogliere, prima dell'incontro peritale, eventuali loro domande, suggerimenti o richieste di chiarimenti.

Il CTU terrà in massima considerazione il benessere psicofisico del minore e avrà cura di limitare gli incontri peritali allo stretto necessario per rispondere al quesito del Giudice, al fine di minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino, favorendo un setting adeguato a farlo sentire ascoltato e a proprio agio.

A tal fine il CTU, nella comunicazione col minore, deve:

- a) garantire un ascolto attivo ed empatico, rispettoso della soggettività del bambino, stabilendo con lui un rapporto di fiducia;
- b) usare un linguaggio chiaro, semplice e accessibile al bambino, evitando termini tecnici che creano distanza e/o incomprensione;

- c) favorire le condizioni affinché il minore possa esprimere liberamente il suo pensiero, che non sarà in alcun modo impedito o bloccato, garantendo accoglienza e ascolto a qualsiasi tema egli voglia portare al consulente, il quale eviterà di porgli domande suggestive o implicative astenendosi da qualsiasi pressione, insistenza, condizionamento o suggestione;
 - d) prestare attenzione a cogliere nel bambino eventuali segnali di disagio, di reticenza e/o di manipolazione da parte degli adulti di riferimento, specie nelle situazioni di violenza o maltrattamento, presunto abuso e/o grave contrasto genitoriale.
- E' vietato ascoltare il minore, come anche le parti, al di fuori del contesto della Consulenza.

12. Rispetto delle norme deontologiche

In considerazione della delicatezza del loro operato, gli esperti devono attenersi scrupolosamente alle norme previste dal proprio codice deontologico. Il lavoro dell'esperto dovrà tenere conto della congruenza tra quanto dichiarato dalle parti e quanto riportato negli atti, essere improntato al rispetto della completezza dei dati fattuali riportati ed improntato all'onestà dell'esame clinico.

L'esperto eviterà di esprimere pareri e/o valutazioni su persone che non ha direttamente esaminato. Alla stessa condotta sono tenuti i CTP.

GUIDA METODOLOGICA

1. Compito dell'esperto: obiettivi della valutazione delle competenze genitoriali

1.1 L'obiettivo

Obiettivo della Consulenza è riportare al Giudice la valutazione della condizione psichica, relazionale e sociale che connota il minore, gli individui che compongono la coppia, la famiglia e il sistema nel suo complesso, evidenziando punti di debolezza, punti di forza, aree di criticità e risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi di segno positivo. La valutazione dovrà riguardare anche gli eventuali aspetti psicopatologici di natura individuale e gli aspetti disfunzionali di natura relazionale, che compromettono l'esercizio della funzione genitoriale.

Il CTU, nel valutare la genitorialità, non potrà basarsi esclusivamente sulle caratteristiche di personalità rilevate nelle parti, ma dovrà prendere in considerazione le concrete condotte da esse agite nell'esercizio della genitorialità, osservate in corso di Consulenza e risultanti dagli atti processuali. Non è facoltà del CTU modificare la situazione familiare in atto al momento del ricevimento dell'incarico (frequenza e modalità degli incontri del minore con i genitori, tempi di permanenza, pernottamenti, frequentazione di altre figure familiari, ecc.), modifica che resta riservata alla Autorità Giudiziaria.

In particolare, la valutazione dell'esperto sarà orientata:

- alla descrizione del funzionamento psichico individuale, scolastico e sociale del minore;
- alla descrizione del funzionamento psichico dei genitori;
- alla qualità della relazione tra il minore ed entrambi i genitori;
- alla qualità della relazione del minore con i contesti familiari allargati;
- alla individuazione delle principali cause del conflitto parentale e dei possibili effetti sullo sviluppo psicosociale dei figli, tenendo conto che l'accesa conflittualità tra i genitori, di per sé, non è ragione sufficiente a giustificare l'indicazione al Giudice di un affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori;
- alla individuazione delle situazioni in cui emerge una esposizione del minore alla violenza diretta e indiretta, abuso o maltrattamento, ed alle relative conseguenze sul minore;

- alla individuazione di situazioni di conflitto e situazioni di violenza/maltrattamento, avendo cura di differenziare, anche attraverso un corretto uso del linguaggio, le diverse caratteristiche relazionali della coppia genitoriale e le ricadute sul minore.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione degli aspetti "prognostici" della situazione familiare (le risorse disponibili, le eventuali potenzialità al cambiamento dei singoli o dell'intero nucleo familiare, ecc.), individuando quelli che sono i fattori di rischio e i fattori protettivi, al fine di poter segnalare al Giudice gli interventi ritenuti opportuni.

Qualora ritenuto necessario, l'esperto valuta la disponibilità del genitore e/o dei genitori a sottoporsi, successivamente alla CTU, a un percorso di sostegno alla genitorialità.

L'esperto è consapevole che la valutazione della genitorialità si basa su modelli, costrutti, caratteristiche sociali, psicologiche e attitudinali declinati e verificati nella concretezza delle singole situazioni.

1.2 Le determinanti della genitorialità

Nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare la frequentazione del minore con entrambi i genitori o per le determinazioni attinenti la modalità di affidamento (condiviso, esclusivo o "super esclusivo"/"rafforzato"), nonché per valutare i presupposti per la limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'esperto dovrà tener conto di quegli elementi che costituiscono le determinanti della genitorialità, derivanti dall'interazione fra diversi fattori:

- la personalità dei genitori e l'eventuale presenza di patologia;
- la loro storia evolutiva, con particolare attenzione alla qualità dell'attaccamento e delle relazioni affettive precoci;
- il temperamento del bambino;
- la relazione di coppia;
- i problemi trigenazionali;
- l'ambiente culturale e sociale e l'occupazione dei genitori.

1.3 Le condotte attraverso le quali si esprime la genitorialità

L'esperto dovrà inoltre valutare le condotte attraverso le quali si esprime la genitorialità, indagate nelle seguenti aree:

- capacità di rispondere alle esigenze primarie del figlio (igieniche, alimentari, sanitarie) ed alle sue necessità di mantenimento;
- capacità di curare l'ambiente fisico perché sia stimolante e protettivo al tempo stesso;
- capacità di realizzare un adeguato coinvolgimento nelle relazioni interpersonali, in ragione dell'età e del livello di maturazione psicoaffettiva del figlio;
- capacità di fornire esperienze educative e di socializzazione;
- capacità di educare al rispetto delle regole della vita quotidiana e delle norme sociali, favorendo l'acquisizione del senso del limite ed educando alla cittadinanza;
- capacità di favorire l'autonomia, nei limiti dell'età, e sostenere il processo di svincolo dalla famiglia;
- saper adeguare la relazione col figlio alle sue tappe di sviluppo con la capacità di anticiparne e stimolarne le acquisizioni successive (capacità predittiva);
- capacità di gestire il conflitto con l'altro genitore senza coinvolgere in modo strumentale il figlio e, contemporaneamente, capacità di proteggere il figlio dal conflitto coniugale;
- capacità di aver cura dei legami affettivi, anche con la famiglia dell'altro genitore;
- capacità di comunicare un'immagine positiva dell'altro genitore;
- capacità di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla vita del minore (criterio dell'accesso);
- capacità di valutare, nella scelta di un nuovo partner, che questi non sia di pregiudizio per il figlio.

2. Metodologia della valutazione: strumenti, metodi e procedure

2.1 I rapporti con i Consulenti di Parte

Il CTU, all'inizio delle operazioni di Consulenza, prima di incontrare le parti, presenta e discute la metodologia e i tempi di svolgimento della perizia con i CTP (cfr.punto10).

Le relazioni tra esperti devono essere improntate ai principi di lealtà e correttezza. Il riferimento è al codice deontologico della professione di appartenenza dei CTU e dei CTP.

2.2 Le fonti

Nell'espletamento della valutazione, l'esperto non si limita al resoconto fornito dalle persone in valutazione, ma attinge informazioni e dati da molteplici fonti:

- dagli atti processuali e dai documenti di causa e da quant'altro presente nel fascicolo;
- chiedendo, ex art. 194, I comma, c.p.c., "informazioni a terzi" (Servizi Sociali, Scuola, Strutture Sanitarie, ecc.);
- valutando le circostanze eventualmente emerse nel corso del lavoro peritale e portate a sua conoscenza nel rispetto del contraddittorio.

L'esperto, nel rispondere al quesito, basa le proprie valutazioni non solo su dati provenienti dalle persone coinvolte, ma anche su elementi emersi dall'osservazione dell'interazione delle persone tra loro, dal contesto ambientale e familiare e da eventuali operatori (Servizi Sociali, Servizi Educativi, Servizi di Psicologia, NPI, SERD, CSM, etc.) che hanno, o hanno avuto, in carico il minore o la famiglia o parte di essa.

2.3 Metodologia della valutazione

La valutazione sarà effettuata attraverso il colloquio, l'osservazione e, ove ritenuto utile, i test psicodiagnostici. Rispetto all'utilizzo di test nella valutazione clinico-forense, si sottolinea che essi sono un ausilio al lavoro clinico e non sostitutivi di esso. I test devono essere individuati con riferimento ad una diagnosi di indirizzo, per poter scegliere lo strumento più adatto (validità del test) e le risultanze testali saranno integrate con le evidenze cliniche e processuali, mettendone in luce criticità e limiti. In nessun caso la valutazione peritale potrà essere fondata esclusivamente o principalmente sulla valutazione testistica.

2.4 Procedure per la valutazione

Sul piano delle procedure sarà necessario che l'esperto effettui:

- lo studio preliminare del fascicolo processuale – atti e documenti;
- colloqui individuali con i genitori;

- sedute di osservazioni con il minore;
- colloqui congiunti con la coppia genitoriale, ove ritenuto opportuno e possibile;
- valutazione testistica, se ritenuta necessaria;
- colloqui con altre figure significative del contesto familiare (famiglia allargata, nuovi partner, conviventi);
- colloqui con operatori dei Servizi, della Scuola, dei contesti sanitari e ricreativi del minore;
- visite domiciliari presso entrambe le abitazioni, atto, se ritenuto necessario, generalmente demandato, ove disposta CTU collegiale con un Assistente Sociale, a quest'ultima figura;
- al termine della valutazione, un incontro di restituzione ai genitori sull'esito dell'indagine psico-diagnostica e socio relazionale effettuata, se ritenuto possibile.

2.5 Le aree di indagine

Le aree di indagine saranno:

- l'anamnesi individuale, familiare e della coppia, del minore e del suo sviluppo;
- la valutazione della relazione della coppia genitoriale;
- il funzionamento psichico (nei suoi aspetti normali e patologici) dei periziandi;
- la relazione della coppia col minore;
- la relazione del minore con ciascun genitore;
- la relazione del minore con la famiglia allargata;
- l'integrazione dei componenti del nucleo in ambito sociale, scolastico e lavorativo;
- la relazione del minore con eventuali nuovi partner dei genitori;
- le motivazioni insite nell'azione legale.

2.6 Le sedute di osservazione col minore

Le sedute di osservazione col minore si svolgeranno secondo modalità operative adeguate alla sua età e rigorosamente in linea con le indicazioni contenute nella letteratura clinica e di servizio sociale, al fine di valutarne:

- il funzionamento cognitivo, affettivo e sociale, i suoi attuali e prossimi bisogni di sviluppo e socializzazione;
- la qualità della sua relazione coi genitori (individualmente e in coppia) e le motivazioni di un eventuale rifiuto del minore verso uno di loro;
- la sua rappresentazione della coppia genitoriale e di ciascun genitore.

Questo, attraverso non solo l'osservazione, il disegno, il gioco, ma anche – quando ritenuto utile o necessario – attraverso l'utilizzo di test di comprovata validità nel contesto forense, e quindi accreditati, specifici in relazione all'età del minore.

Al termine degli incontri peritali, in considerazione dell'età e delle sue caratteristiche psicologiche, il CTU darà al minore una breve restituzione di quanto svolto durante gli incontri, spiegando di non poter dare anticipazioni sulle decisioni, che sono di competenza esclusiva del Giudice.

2.7 La relazione peritale

L'esperto avrà cura di sintetizzare in un documento scritto – attraverso l'impiego di un linguaggio il più possibile chiaro ed evitando inutili tecnicismi difficilmente comprensibili dai non esperti – quanto emerso dalle operazioni peritali, nonché le risposte ai quesiti formulati.

La valutazione peritale dovrà essere coerente con le evidenze cliniche raccolte e dovrà integrare evidenze cliniche dirette (osservazione e colloquio) e indirette (test, documentazione, informazioni da terzi), anamnesi, fascicolo processuale e documentazione eventualmente acquisita. Dovrà altresì integrare nella valutazione gli elementi indicativi di condotte di maltrattamento e violenza assistita.

L'esperto dovrà preliminarmente indicare nell'elaborato il suo modello teorico clinico di riferimento, utilizzato nella valutazione. Inoltre, esplicherà gli strumenti utilizzati per la valutazione, indicandone gli specifici scopi di analisi. L'esperto espone anche i limiti del proprio elaborato e le ragioni che li hanno determinati (ad esempio spiegando perché non è stato possibile compiere un determinato accertamento e come tale mancanza può riverberarsi sui risultati della consulenza).

L'esperto presterà altresì particolare attenzione alla distinzione tra i fatti e le valutazioni/conclusioni professionali a cui perviene, separando gli elementi descrittivi, informativi e di racconto da quelli interpretativi. In particolare, il Consulente esplicita il rapporto tra le informazioni raccolte, l'interpretazione dei dati, e le valutazioni espresse sulle questioni oggetto della Consulenza.

Nel redigere le conclusioni, il CTU esporrà una sintesi di quanto argomentato nella relazione peritale e risponderà puntualmente al quesito, indicando, ove previsto, eventuali interventi necessari a sostegno del minore (terapia, sostegno socio educativo, ecc.) e/o della genitorialità, tenuto conto delle risorse presenti sul territorio di riferimento, in ambito pubblico o privato.

In ogni caso, il CTU avrà cura di accertarsi che la parte espositiva e le conclusioni siano coerenti tra loro, evitando che le conclusioni risultino attenuate e/o in contraddizione con la parte espositiva dell'elaborato. Risponderà in maniera esaustiva alle osservazioni delle parti, delle quali alleggerà integralmente le osservazioni; non modificherà il contenuto della prima relazione (cd. "bozza peritale"), ma potrà, recependo le osservazioni di parte e motivando la propria decisione, modificare le indicazioni di affidamento, collocazione e frequentazione del genitore non collocatario e gli interventi suggeriti a sostegno del nucleo.

Il CTU invierà ai CTP, insieme alla prima relazione, tutto il materiale istruttorio eventualmente non ancora condiviso.

Le conclusioni del CTU e le risposte al quesito peritale hanno esclusivamente valore di suggerimento al Giudice: esse non sono in alcun modo vincolanti per le parti, che non dovranno adeguarsi ad esse, ma dovranno attendere la sentenza del Magistrato per modificare, eventualmente, lo *status quo*.

Il CTU, ove lo riterrà necessario, potrà proporre il riesame della situazione, indicando i tempi più adatti.

3. Confronto con i Servizi di territorio sul progetto proposto dal CTU

Nel caso in cui il CTU preveda che i Servizi debbano prendere in carico il minore o la sua famiglia, prima di concludere il suo elaborato, convocherà i Servizi socio-sanitari, di cui ipotizzi l'attivazione a sostegno del minore o del nucleo familiare e, insieme a loro ed ai CTP, verificherà la concreta fattibilità del progetto ipotizzato. Nel caso di dissenso sulla fattibilità dovrà riportare nella relazione le motivazioni dei Servizi.

Nell'ipotesi in cui il Giudice, ad esito della Consulenza, ne recepisca le conclusioni, ritenendo opportuno l'intervento dei Servizi socio-sanitari (a titolo esemplificativo, per la presa in carico dei minori per sostegni psicologici, socio-educativi o psicoterapeutici; ovvero dei genitori per il sostegno alla genitorialità, singolarmente o in coppia), lo disporrà con ordinanza e la cancelleria del Tribunale provvederà a trasmettere la relazione peritale, completa di osservazioni delle parti e allegati (ad es. i test), al Servizio interessato.

In via preliminare, prima dell'inizio della CTU, nel caso in cui la Consulenza sia disposta per una situazione di cui sono già incaricati i Servizi su mandato del Tribunale, è necessario che il Giudice dia loro immediata informazione; fermo quanto previsto sopra sub. §11 (L'ascolto del minore), i Servizi sospenderanno gli interventi in atto solo qualora risultassero incompatibili, dandone pronta comunicazione al Giudice e al CTU.

Qualora il CTU, nell'ambito delle operazioni peritali, incontri i colleghi dei Servizi socio-sanitari per acquisire informazioni, è necessario che detto incontro sia audioregistrato, come tutti i colloqui peritali.

Nel caso in cui una situazione risulti già seguita dai Servizi prima dell'introduzione del giudizio, è auspicabile che i difensori lo segnalino tempestivamente al Giudice che, a mezzo della cancelleria, provvederà a richiedere informazioni al Servizio socio-sanitario, anteriormente all'udienza fissata.

Nel caso in cui i Servizi socio-sanitari e il CTU siano stati incaricati da autorità giudiziarie diverse (a titolo esemplificativo Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni) a relazionare in ordine ad una medesima fattispecie, i difensori dovranno comunicare all'Autorità Giudiziaria di riferimento l'esistenza di diverse indagini, per promuoverne il coordinamento.

In allegato la bibliografia.

Torino, 2 ottobre 2019